

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni – Parere su emendamenti</i>)	5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013. Doc. LVII, n. 1-bis (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	16

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 4 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 3 ottobre 2013.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 3 ottobre 2013 aveva formulato richieste di chiarimento in merito ad alcune disposizioni del provvedimento elaborato dalle Commissioni giustizia e affari costituzionali ai fini dell'esame in Assemblea. In particolare, rammenta che, con riferimento all'articolo 8, commi da 2-bis a 2-quinquies, concernente l'utilizzo di quota parte del fondo di solidarietà civile ai fini della corresponsione di indennizzi alle imprese che abbiano subito danni a materiali e attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e insediamenti strategici, aveva richiesto chiari-

menti al Governo in merito alla sussistenza sul citato fondo di solidarietà civile delle necessarie disponibilità per far fronte all'onere recato dalle norme in esame e se la nuova spesa potesse pregiudicare le altre finalità del fondo già previste a legislazione vigente. Al riguardo ritiene che il Governo dovrebbe fornire una precisa quantificazione dei possibili oneri derivanti dalla disposizione, dal momento che le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8, pur prevedendo un meccanismo di erogazione degli indennizzi alle imprese formalmente ancorato ad un limite massimo di spesa, pari a 5 milioni di euro, prefigurino, in realtà, una mera previsione di spesa, giacché stabiliscono che le richieste di indennizzo non soddisfatte nel corso dell'anno a causa del predetto limite debbano esserlo prioritariamente nell'anno successivo. Rileva infatti che il citato meccanismo, qualora gli indennizzi da corrispondere siano sensibilmente superiori al limite di spesa previsto, appare suscettibile di determinare un accumulo di oneri tale da inficiare, nel corso degli anni, l'erogazione delle risorse finanziarie agli aventi diritto, con conseguente insorgenza di posizioni debitorie a carico dell'amministrazione competente. Trattandosi di questioni particolarmente importanti, tenuto conto anche del fatto che non sembrerebbe ancora costituito sul bilancio 2013 il capitolo di bilancio dal quale le risorse dovrebbero essere attinte, ritiene opportuno avere un chiarimento da parte del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA, manifesta dubbi in merito al meccanismo per far fronte agli oneri recati dall'articolo 8, commi da 2-bis a 2-quinquies, dei quali per altro reputa difficile una esatta quantificazione. Sulla questione si rimette, pertanto, alla valutazione della Commissione. Quanto alle ulteriori richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente, in merito all'articolo 2, riguardante il previsto ampliamento, di cui al comma 1, lettera Ob), delle fattispecie penali per cui è possibile procedere ad intercettazione telefonica, che il Ministero della Giustizia

deve confermare la possibilità di finanziare le ulteriori attività nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 4, comma 4-bis, fa presente che il Ministero dell'interno ha confermato la possibilità di far fronte all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri, nelle ampliate ipotesi previste dall'articolo in esame, con le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 5 esprime parere contrario all'espunzione del termine « straordinario », in quanto suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti, connessi all'ordinarietà del Piano di azione. Con riferimento, invece, al comma 5, in ordine all'eccezione inserita alla clausola di invarianza finanziaria, ritiene necessario coordinarne il contenuto con l'articolo 5-bis posto che quest'ultimo specifica chiaramente che l'incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità viene finalizzato per dare attuazione esclusivamente a quanto previsto all'articolo 5 comma 2, lettera d), del presente decreto. Per quanto concerne l'articolo 5-bis, con riferimento alla copertura finanziaria, conferma la disponibilità delle risorse presenti sul capitolo 3079/MEF (Fondo finalizzato alle assunzioni in deroga della Polizia di stato, del corpo dei Vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del corpo della Guardia di finanza, del corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale), di cui all'articolo 61, comma 22 del decreto-legge n. 112 del 2008, per l'anno 2013. Analoga disponibilità si conferma anche sulle risorse presenti sul capitolo 3075/MEF (Fondo per interventi strutturali di politica economica). In relazione all'articolo 6-bis, non ha osservazioni sostanziali da formulare in merito; ritiene comunque utile evidenziare che al comma 3, ultimo periodo, la prevista intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe

essere contemplata limitatamente ai casi in cui gli accordi di cui trattasi – stipulati, ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2009, n. 296, tra Ministero dell'Interno, regioni ed enti locali – riguardino beni di proprietà dello Stato. In merito all'articolo 11, comma 5, lettera *0a*), fa presente che l'abrogazione della lettera *c-bis*) del comma 1, articolo 10, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni, è suscettibile di determinare gravi incertezze nello stato giuridico del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto verrebbe meno la necessaria precisazione che tale personale è sprovvisto di rapporto di impiego, facendo rivivere, così, i contenziosi risolti dalla norma che si vorrebbe abrogare. Rileva che, pertanto, l'Amministrazione potrebbe risultare soccombente, con conseguenti rilevanti oneri e turbative ordinamentali. Con riferimento all'articolo 11-*bis* in relazione ai chiarimenti richiesti circa l'articolo 11-*bis*, conferma che la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2013 relativa al fondo nazionale integrativo per i comuni montani, non risulta impegnata in quanto le risorse del fondo sono state trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il bilancio di assestamento 2013, approvato il 1° ottobre 2013 e non ancora pubblicato. Pertanto, al momento, non sono pervenute richieste di impegno da parte dei soggetti beneficiari. In merito all'articolo 12-*bis*, comma 2, relativamente a quanto rappresentato dal relatore sullo slittamento al 31 dicembre del termine ultimo di innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico sugli enti locali, ferme restando le valutazioni che in proposito saranno comunicate dal Ministero dell'interno, si segnala che rientra nell'autonomia dei singoli enti la verifica della sostenibilità dell'ulteriore ricorso ad anticipazioni di tesoreria in questione e, quindi, della salvaguardia di effetti negativi di cassa. In particolare, relativamente all'osservazione formulata dal relatore, se-

condo cui tenuto conto che la norma differisce fino alla scadenza dell'esercizio in corso l'incremento del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria, andrebbe chiarito se la stessa sia suscettibile di determinare eventuali effetti negativi di cassa, conferma che le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate singolarmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sulla base delle disponibilità liquide del conto di tesoreria e del rispetto dei requisiti posseduti dagli enti richiedenti. Pertanto, non ritiene che la disposizione possa determinare effetti negativi.

Laura CASTELLI (M5S), chiede al rappresentante del Governo chiarimenti riguardanti le modalità di erogazione degli indennizzi a carico del Fondo di solidarietà civile, di cui all'articolo 8 del provvedimento. In particolare, chiede se i predetti indennizzi sarebbero erogati al momento del verificarsi del danno oppure a conclusione dell'eventuale *iter* giudiziario.

Il viceministro Stefano FASSINA precisa, in risposta alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Castelli, che la norma presuppone che il danno, ai fini dell'erogazione dell'indennizzo, venga accertato in sede giudiziaria.

Rocco PALESE (PdL) rileva come si corra il rischio di approvare provvedimenti che non recano le adeguate coperture finanziarie, al fine di darvi attuazione. Relativamente all'articolo 1-*bis* del disegno di legge di conversione del decreto in esame, riguardante la proroga del commissariamento delle province, chiede a quale punto sia l'*iter* di esame del disegno di legge costituzionale, di iniziativa governativa, presentato presso la Camera dei deputati. Al riguardo ritiene infatti che la soppressione delle province rappresenterebbe un segnale molto importante, anche in ambito europeo, nella direzione di una significativa riduzione dei costi della politica.

Maino MARCHI (PD), relativamente all'erogazione degli indennizzi a carico del

Fondo di solidarietà civile, di cui all'articolo 8, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, del provvedimento in esame, rileva come, pur essendo condivisibile l'obiettivo perseguito dalla norma, sussistano tuttavia dubbi in ordine alla effettiva copertura finanziaria. A suo parere, quindi, la Commissione, nell'espressione del parere di competenza, dovrebbe proporre la soppressione dei commi sopra richiamati. Osserva altresì che le risorse necessarie a garantire l'erogazione degli indennizzi dovrebbero essere individuate in altra sede.

Andrea ROMANO (SCpI), nel condividere le osservazioni dell'onorevole Marchi, ritiene che le disposizioni di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*quinquies* dell'articolo 8 vadano soppresse, in assenza di certezze sulla relativa copertura finanziaria. Quanto al disegno di legge costituzionale volto a prevedere la soppressione delle province, cui ha fatto in precedenza richiamo l'onorevole Palese, fa presente che la questione dovrebbe essere sottoposta all'attenzione della Presidenza della Camera.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in risposta all'intervento dell'onorevole Andrea Romano, sottolinea che le questioni relative all'*iter* di esame del disegno di legge costituzionale di soppressione delle province dovrebbero essere poste nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1540-A di conversione del decreto-legge n. 93 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, nonché gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'ampliamento delle fattispecie dei reati per i quali potranno essere disposte le intercettazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *Ob*), potranno essere fronteggiate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la nuova ipotesi di espulsione dei cittadini stranieri prevista ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*bis*, troverà applicazione nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio e non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il fondo per le assunzioni in deroga della polizia di Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, di cui è previsto l'utilizzo ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 5-*bis*, comma 1, nonché il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 di cui è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, recano le necessarie disponibilità;

all'articolo 6-*bis*, laddove si prevede la permuta di beni in proprietà pubblica, sarebbe opportuno stabilire un diretto coinvolgimento dell'Agenzia del demanio ove la permuta riguardi beni in proprietà dello Stato dalla stessa gestiti;

l'abrogazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo n. 368 del 2001, disposta dall'articolo 11, comma 5, lettera *Oa*), è suscettibile di comportare ripercussioni negative sul contenzioso in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con l'effetto di determinare un incremento dei ricorsi e delle relative spese erariali con evidenti effetti negativi per la finanza pubblica;

il differimento, fino alla scadenza dell'esercizio in corso, dell'incremento del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria, di cui all'articolo 12-*bis*, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tali anticipazioni sono autorizzate singolarmente dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base delle disponibilità liquide del conto di tesoreria,

ritenuto che:

le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 8, pur prevedendo un meccanismo di erogazione degli indennizzi alle imprese formalmente ancorato ad un limite massimo di spesa, pari a 5 milioni di euro, prefigurino, in realtà, una mera previsione di spesa, giacché stabiliscono che le richieste di indennizzo non soddisfatte nel corso dell'anno a causa del predetto limite debbano esserlo prioritariamente nell'anno successivo;

il citato meccanismo, qualora gli indennizzi da corrispondere siano sensibilmente superiori al limite di spesa previsto, appare suscettibile di determinare un accumulo di oneri tale da inficiare, nel corso degli anni, l'erogazione delle risorse finanziarie agli aventi diritto, con conseguente insorgenza di posizioni debitorie a carico dell'amministrazione competente;

considerato che il Governo non ha fornito la precisa quantificazione degli indennizzi da corrispondere, al fine di assicurare la capienza delle somme utilizzabili a valere sul Fondo di solidarietà civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*ter*;

rilevata la necessità di qualificare, in conformità ai chiarimenti forniti dal Governo, come straordinario il Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere, in ragione del fatto che il suo finanziamento è previsto per il solo anno 2013, fermo restando il carattere permanente del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità nonché del relativo rifinanziamento previsto dall'articolo 5-*bis*,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: piano d'azione aggiungere la seguente: straordinario;

*all'articolo 8, sopprimere i commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*;*

all'articolo 11, comma 5, sopprimere la lettera 0a);

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità, all'articolo 6-*bis*, comma 2, di prevedere la previa autorizzazione dell'Agenzia del demanio ove la permuta riguardi beni in proprietà dello Stato dalla stessa gestiti;

si valuti l'opportunità, all'articolo 6-*bis*, comma 3, di prevedere che gli accordi di cui al medesimo articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio per gli immobili di competenza. »

Andrea ROMANO (SCpI) annuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Guido GUIDESI (LNA), nell'osservare come la proposta di parere formulata dal relatore di fatto depotenzi e svisciva l'impianto complessivo del provvedimento con la soppressione dei commi da 2-*bis* a 2-*quinquies* dell'articolo 8, dichiara il voto contrario dei deputati del suo gruppo. Rileva altresì che, in considerazione della prossimità della scadenza del decreto-legge, qualora il Senato dovesse apportare ulteriori modifiche, la Camera avrebbe a disposizione tempi assai ristretti per l'eventuale ulteriore esame del provvedimento; ciò, a suo avviso, come già accaduto in occasione dell'esame del cosiddetto

decreto «del fare», comprometterebbe l'effettivo esercizio delle prerogative dei deputati, che, a suo avviso, anche in tale occasione non appaiono adeguatamente tutelati dalla Presidenza della Camera.

Ettore ROSATO (PD), in ordine alla soppressione della lettera *0a*), di cui all'articolo 11, comma 5, del provvedimento, contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, rileva che i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituiscono dipendenti a tutti gli effetti, vincolati all'amministrazione di appartenenza da un vero e proprio rapporto di impiego. La disposizione in esame, della quale il relatore ha proposto la soppressione, definisce, a suo avviso, la realtà dei fatti e non sortisce effetti di possibile aumento del contenzioso. Chiede pertanto al Governo ulteriori chiarimenti in merito.

Il viceministro Stefano FASSINA, in risposta alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Rosato, ribadisce che l'abrogazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo n. 368 del 2001, disposta dall'articolo 11, comma 5, lettera *0a*), è suscettibile di comportare ripercussioni negative sul contenzioso in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con conseguente incremento delle spese erariali ed evidenti effetti negativi per la finanza pubblica.

Rocco PALESE (PdL) ringrazia l'onorevole Rosato per aver posto il tema dell'esistenza di volontari dei vigili del fuoco non adeguatamente tutelati dall'ordinamento e posti, di fatto, alle dipendenze della pubblica amministrazione, pur rilevando che la soppressione proposta dal relatore appare necessaria per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Maino MARCHI (PD), nel condividere la proposta di parere nel suo complesso, chiede tuttavia se la questione sollevata dall'onorevole Rosato possa essere risolta attraverso l'apposizione di una condizione

non formulata al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel ricordare che compito della Commissione è quello di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, precisa che il Ministero dell'interno ha trasmesso una nota nella quale si fa presente che la disposizione, introdotta con l'approvazione dell'emendamento 11.6, è volta a sopprimere la lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che sancisce il principio secondo il quale i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non costituiscono rapporto di impiego con l'Amministrazione. Osserva che le vigenti previsioni legislative e regolamentari, nel disciplinare l'utilizzo dei vigili volontari, escludono nella fattispecie l'instaurazione di un rapporto di impiego, potendo ravvisarsi esclusivamente i presupposti di un rapporto di servizio con l'Ente pubblico. Evidenzia che la norma è servita ad arginare la notevole mole di contenzioso che negli ultimi anni ha visto coinvolta – e spesso soccombente, prima dell'introduzione della norma di cui trattasi – questa Amministrazione per l'attribuzione di emolumenti ulteriori rispetto a quelli spettanti in base alla relativa disciplina. Richiama, in particolare, le decisioni giurisdizionali che, configurando la fattispecie di cui trattasi quale contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, hanno riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto nonché il risarcimento, quantificato in un certo numero di mensilità retributive, sostitutive dell'obbligo di assunzione scaturente dalla conversione automatica del contratto di lavoro a termine reiterato. Sostiene che, per tale ultima fattispecie, l'entrata in vigore della norma, che l'emendamento ha soppresso, ha consentito l'accoglimento dei ricorsi in appello proposti dal Ministero dell'interno per la riforma delle suddette decisioni, con conseguenti indiretti risparmi di spesa. In conclusione, evidenzia che, secondo il Mi-

nistero dell'Interno, l'abrogazione della predetta disposizione comporta evidenti e pericolose ripercussioni sul contenzioso in tale materia, con l'effetto di un ulteriore incremento dei ricorsi e delle relative spese erariali a carico del Ministero.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, passa quindi all'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea. Con riferimento all'emendamento Colletti 8.102, che estende la platea delle imprese alle quali possono essere riconosciuti gli indennizzi di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, ritiene che, alla luce delle osservazioni svolte con riferimento al testo all'esame dell'assemblea, riguardanti la difficile individuazione di un limite di spesa per i suddetti indennizzi, la proposta emendativa presenti profili problematici dal punto di vista finanziario; segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Minardo 11.0101, che prevede l'autorizzazione per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad avviare un procedura di stabilizzazione del personale volontario, non reca la quantificazione del relativo onere. Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte emendative: l'emendamento Balduzzi 2.77, che prevede, tra le altre cose, che il programma per la prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere possa essere effettuato in strutture residenziali; l'emendamento Binetti 3.33, che introduce tra le fattispecie che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili anche le misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, anche attraverso il finanziamento di centri specializzati attivati dalle aziende sanitarie locali, fermo restando il limite delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; l'articolo aggiuntivo Balduzzi 3.01 che prevede, tra le altre cose, che le persone che si trovano in custodia cautelare in carcere possano in ogni momento chiedere di seguire, all'in-

terno dell'istituto penitenziario, un programma individualizzato inteso alla prevenzione dei comportamenti di violenza domestica o di genere; gli emendamenti Mucci 4.17, Sarti 4.21, Santerini 4.36, Sarti 4.20, Carfagna 4.2, Daniele Farina 4.30, Santerini 4.34, Bonafede 4.100, Bonafede 4.23, Daniele Farina 4.31, Fabbri 4.114, Mucci 4.19, Buonafede 4.25, che estendono le fattispecie per le quali l'autorità giudiziaria può rilasciare un permesso di soggiorno agli stranieri che siano stati oggetto di situazione di violenza o abuso; l'emendamento Sarti 4.50, il quale nel caso in cui il parere dell'autorità giudiziaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno non sia espresso entro il termine di quarantotto ore dalla richiesta, esso si intenda come favorevole. La proposta emendativa sembra quindi ampliare la platea dei soggetti a cui può essere rilasciato il permesso di soggiorno; l'emendamento Bonafede 4.27, il quale prevede che il permesso di soggiorno consenta l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché all'iscrizione alle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato; l'emendamento Sarti 4.26, il quale prevede che il permesso di soggiorno, rilasciato ai sensi dell'articolo 4, sia rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio; l'emendamento Daniele Farina 4.32, il quale prevede che le disposizioni per il rilascio del permesso di soggiorno si applichino non solo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari, ma anche a quelli extracomunitari; l'articolo aggiuntivo Dambruoso 4.05, il quale estende ad altre tipologie di reati i benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, previsti dall'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975; l'emendamento Daniele Farina 5.26, il quale incrementa lo stanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri nella misura di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, per ampliare il Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate derivanti

dalla modifica dei canoni di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private; l'emendamento 5.45, che prevede la presenza di personale delle forze dell'ordine e della sicurezza per la vigilanza e la protezione dei luoghi ove si prestano servizi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza; le proposte emendative Dambroso 5.30, Fitzgerald Nissoli 5.27 e 5.44, che prevedono che il Piano di cui al comma 5 persegua anche le finalità di promuovere progetti di reinserimento e cura di persone colpevoli di reati sessuali, favorendone la partecipazione a trattamenti psicologici, e di promuovere l'attivazione di un numero rosa di aiuto per le donne italiane residenti all'estero vittime di violenza; l'articolo aggiuntivo Balduzzi 5-bis.04, che prevede il ricorso a programmi di giustizia riparativa nell'ambito dei procedimenti penali per violenza domestica o di genere. In particolare, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se possa provvedersi all'attuazione dei predetti programmi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; l'articolo aggiuntivo Binetti 5-bis.05, il quale prevede una serie di misure per la promozione della soggettività femminile, campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per contrastare il fenomeno degli atti persecutori e della violenza di genere, programmi di educazione scolastica contro la violenza, nonché l'attivazione di centri specializzati per l'assistenza delle vittime di violenza nei confronti delle donne. In particolare, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia effettivamente possibile provvedere all'attuazione delle predette disposizioni nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; l'articolo aggiuntivo Cozzolino 5-bis.010, volto ad incrementare il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di un importo pari a 20 milioni di euro, nonché a prevedere il rifinanziamento, per un importo pari a 20 milioni di euro, del Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello

sviluppo del territorio. In particolare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista; l'emendamento Lombardi 6.1, volto a prevedere il conferimento al Fondo per l'emergenza nazionale anziché al Fondo nazionale di protezione civile le risorse di cui all'articolo 6, comma 5. In particolare, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione di tale disposizione possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Mucci 4.17, Sarti 4.21 e 4.26, Santerini 4.36, Sarti 4.20, Carfagna 4.2, Daniele Farina 4.30, Santerini 4.34, Bonafede 4.100, 4.23 e 4.25, Daniele Farina 4.31, Fabbri 4.114, Mucci 4.19, sui quali esprime nulla osta.

Laura CASTELLI (M5S) rileva come le osservazioni del relatore, relative agli effetti finanziari delle proposte emendative in esame, riguardino questioni che, a suo parere, non sono state oggetto di sufficiente approfondimento. In proposito, richiama l'emendamento Sarti 4.50, sul quale sono stati richiesti al Governo chiarimenti, in quanto, a suo avviso, tale proposta emendativa non sortisce effetti negativi sulla finanza pubblica.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, precisa che la proposta di parere che si accinge a formulare è il risultato, oltre che del lavoro istruttorio svolto dagli uffici, anche della discussione odierna, cui hanno contribuito positivamente tutti i colleghi della Commissione anche per le vie brevi. Propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.77, 3.33, 4.27, 4.32, 4.50, 5.26, 5.27, 5.30, 5.44, 5.45, 6.1, 8.102 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 4.05, 5-bis.04, 5-bis.05, 5-bis.010 e 11.0101, in quanto suscettibili di determinare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Venerdì 4 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 14.20.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013.

Doc. LVII, n. 1-bis.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in merito ai contenuti della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013.

Il viceministro Stefano FASSINA, con riguardo alle curve sottostanti le stime di spesa per interessi, tendenziali e programmatiche, fa presente che sono state costruite ipotizzando una graduale chiusura degli *spread* di rendimento su tutte le scadenze, con riferimento alla curva dei rendimenti tedesca rilevata nel periodo redazione della Nota. Precisa che si è ipotizzato che i differenziali effettivi sulle varie scadenze restino invariati sui livelli di tale periodo fino alla fine del 2013 e che quindi si riducano linearmente di circa 50 *bps* durante ciascun anno fino al 2016 per

poi stabilizzarsi. Fa presente che ad aprile 2013 le stime della spesa per interessi erano state effettuate considerando l'evoluzione *forward* della curva dei rendimenti dei titoli di Stato italiani rilevata a fine marzo 2013.

Maino MARCHI (PD) osserva come il relatore abbia fornito un quadro organico e completo dei principali dati macro economici, a cui si fa riferimento nella Nota di aggiornamento. Sottolinea che nella scorsa legislatura era stato avviato un dibattito in ordine alla necessità di assumere quale dato di riferimento anche i cosiddetti indicatori di benessere, oltre al prodotto interno lordo. A suo parere, andrebbe nuovamente avviata una riflessione in relazione a tale aspetto, come avvenuto anche in altri Paesi europei. Con riferimento ai contenuti della prossima legge di stabilità, rileva come obiettivo prioritario del Governo dovrebbe essere quello di ridurre la pressione fiscale sui lavoratori e sulle imprese, nella misura consentita dai vincoli di finanza pubblica. Tale obiettivo, a suo avviso, dovrebbe essere messo al centro dell'agenda sia del Governo che del Parlamento. Rileva, altresì, la necessità di procedere a un allentamento dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, allo scopo di sbloccare gli investimenti da parte degli enti locali. Auspica che su questo tema venga promossa la concertazione tra il Governo e gli enti locali, conformemente alla richiesta dell'ANCI. Richiama l'attenzione sulla questione della spesa pubblica, relativamente alla quale ritiene che vadano attuati interventi di *spending review* di tipo strutturale, anziché tagli lineari. Con riferimento al tema delle entrate fiscali, ritiene che l'approvazione, da parte della Camera, della cosiddetta delega fiscale rappresenti un importante segnale nella direzione di un intervento organico e complessivo sull'intera materia. Sul fronte degli investimenti ritiene necessario concentrare gli sforzi nel settore della ricerca anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle detrazioni fiscali. Con riferimento al tema dell'edilizia scolastica, fa presente come le

risorse sinora stanziare, nonostante gli sforzi profusi attraverso i più recenti interventi, rischiano di restare in parte inutilizzate, se non si allentano i vincoli del patto di stabilità interno. Passando al tema della giustizia civile, sottolinea la necessità di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto del fare. Propone, inoltre, di intervenire sulle norme del codice di procedura civile o, in alternativa, di adottare quali parametri di riferimento di efficienza i tribunali che, nel Paese, abbiano conseguito i migliori risultati organizzativi e gestionali, soprattutto in materia di informatizzazione. Con riferimento alla sanità, ritiene che vadano incrementati i livelli di efficienza, senza compromettere l'attuale modello di assistenza, basato su criteri di universalità. Manifesta, infine, apprezzamento in merito agli obiettivi enunciati dal Governo in materia di *green economy* e nel settore agroalimentare, nonché riguardo agli interventi attuati per promuovere la cultura e la ricerca. Evidenzia che, in base agli ultimi dati aggiornati al 18 settembre 2013, risulta pagato oltre il 50 per cento dei debiti contratti dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Pur manifestando apprezzamento in relazione a tale aspetto, ritiene tuttavia prioritario che, entro la fine dell'anno, il Governo garantisca il pagamento integrale dei predetti debiti, ciò rappresentando ad inizio legislatura un segnale importante per il rilancio dell'economia.

Rocco PALESE (Pdl) preliminarmente osserva come il documento in esame offra un quadro di grande chiarezza e completezza in vista della predisposizione della legge di stabilità 2014 e della annunciata manovra correttiva che dovrà garantire il rispetto dell'obiettivo del rapporto tra deficit e PIL al di sotto del 3 per cento nel 2013, secondo quanto richiesto dai vincoli europei. Nel manifestare il proprio apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Misiani, rileva come, dalla lettura della Nota di aggiornamento, emergano dati comunque preoccupanti, ancorché noti, richiamando in proposito il

decremento del PIL e delle entrate, l'aumento della disoccupazione, con particolare riferimento a quella giovanile, e lo speculare aumento del numero di ore di cassa integrazione. Evidenzia inoltre l'aumento del debito pubblico, sottolineando come sia ineludibile ormai affrontare tale tematica. In proposito rileva come non sia più pensabile di agire sulla leva fiscale, che ha raggiunto, sia a livello nazionale che locale, livelli eccessivamente elevati e non più tollerabili. Ricorda come la costruzione di un sistema fiscale di tipo federale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, avrebbe dovuto comportare, a fronte di un aumento del carico fiscale locale, una corrispondente riduzione di quello nazionale. Osserva che, al contrario, la pressione fiscale nazionale non ha subito alcuna riduzione, richiamando il caso dell'IMU. Sottolinea come, viceversa, occorrerebbe insistere sulla riduzione della spesa pubblica in termini strutturali, senza intaccare i servizi ai cittadini. Rileva come occorrerebbe intervenire sui controlli sulla spesa degli enti locali, che hanno male interpretato l'autonomia loro attribuita con le riforme introdotte a partire dal 1990 sia a livello legislativo che costituzionale. In proposito, evidenzia come l'attuale quadro normativo consenta sostanzialmente due possibilità, da un lato, il limite all'indebitamento previsto dall'articolo 119 della Costituzione e, dall'altro, la disciplina del patto di stabilità interno. In proposito, ricorda come quest'ultimo sia stato sostanzialmente disatteso fino al 2008, allorquando fu prevista l'introduzione delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi. Richiamando in proposito l'intervento dell'onorevole Marchi, evidenzia come la materia richiederebbe una significativa revisione. In particolare, ribadisce come occorrerebbe approvare al più presto il disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle province che consentirebbe risparmi strutturali di spesa nel breve termine, in riferimento alla soppressione degli organi politici, e nel medio termine anche in riferimento alle strutture, ferma restando la stabilità dei posti di lavoro del personale

dependente che potrebbe essere utilmente impiegato in altre funzioni. Sottolinea inoltre l'esigenza di un più attento utilizzo dei fondi europei e auspica che la nuova Agenzia per la coesione territoriale possa giocare un ruolo importante di raccordo e di ausilio delle regioni, senza diventare un ulteriore elemento di complicazione burocratica. Con riferimento alla spesa sanitaria, fa presente di condividere la necessità di preservare il principio universalistico dell'accesso alle prestazioni, come sottolineato dall'onorevole Marchi, evidenziando tuttavia la necessità di proseguire convintamente con la revisione delle spese specialmente nel campo della farmaceutica e dell'acquisto di beni e servizi. Evidenzia quindi la necessità di prevedere, nella prossima legge di stabilità, anche un convinto intervento di contrasto ai fenomeni non solo di evasione, ma anche di elusione fiscale.

Francesco CARIELLO (M5S) esprime perplessità con riguardo alla previsione contenuta nella Nota di aggiornamento riguardo alla crescita del Prodotto interno lordo per il prossimo anno. Ritiene, comunque, che su tale dato inciderà il pagamento della restante parte dei debiti contratti dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, che, a suo avviso, deve essere l'obiettivo prioritariamente perseguito dal Governo per il rilancio dell'economia. Ricorda, in proposito, che l'Italia in passato ha fatto ricorso all'indebitamento per onorare i suoi impegni derivanti dalla partecipazione al fondo cosiddetto salva Stati, penalizzando le imprese e determinando, conseguentemente, un aumento del tasso di disoccupazione. A suo avviso, quindi, andrebbe introdotta una moratoria per i predetti impegni, anche al fine di consentire più agevolmente il pagamento dell'ultima *tranche* dei debiti della pubblica amministrazione.

Il Viceministro Stefano FASSINA si riserva di fornire gli ulteriori chiarimenti

richiesti nel prosieguo dell'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 4 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 15.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

C. 1574 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA deposita agli atti della Commissione una nota contenente i chiarimenti richiesti (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo, approvato dal Senato.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Con riferimento alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera in merito alla verifica delle quantificazioni sull'A.C. 1574 « Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca », si rappresenta quanto segue.

Articolo 1 – Welfare dello studente.

In merito alla richiesta di dati sulla base dei quali è stata costruita la quantificazione degli oneri, si rappresenta che la somma costituisce limite di spesa per attività la cui definizione è lasciata, nel dettaglio, ad un successivo decreto attuativo. In quella sede si potrà definire specificamente l'ambito degli interventi.

Articolo 5 – Potenziamento dell'offerta formativa.

In merito alla richiesta di quantificazione della quota parte del fondo da destinare alle finalità previste dalla norma in esame (finanziamenti di progetti volti alla costituzione e all'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici) si rappresenta che l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 è confluita nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 e dunque il suo riparto tra le finalizzazioni di spesa previste dalla medesima legge 440/1997 nonché tra quella necessariamente da prevedere ai sensi della norma in esame del finanziamento dei laboratori scientifico-tecnologici è effettuato annualmente con decreto del Ministro. In quella sede si potrà quindi stabilire l'importo assegnato alla nuova finalità.

Articolo 6 – Riduzione del costo dei libri scolastici.

Nel rimandare a quanto dedotto dalla relazione tecnica, si rappresenta che le risorse in questione sono finalizzate all'acquisto di libri di testo da parte delle istituzioni scolastiche statali. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/1997 le assegnazioni alle scuole, incluse quelle in conto capitale, sono ricomprese nella dotazione ordinaria o perequativa, entrambe ricomprese nei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1 comma 601 della legge 296/2006.

Articolo 7 – Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica.

Il Servizio Bilancio della Camera richiede i dati e i parametri sottostanti la stima dell'onere, che il testo normativo quantifica in 3,6 milioni di euro per il 2013 e 11,4 milioni di euro nel 2014, relativo al prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria delle aree a maggior rischio di evasione della scuola dell'obbligo ed al fine di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature didattiche.

Al riguardo, si evidenzia che l'onere viene configurato come limite di spesa. In ogni caso, con riferimento all'acquisizione dei dati e degli elementi di valutazione che consentano di verificare la congruità della spesa indicata, la norma comporta maggiori spese di funzionamento presso le istituzioni scolastiche per l'acquisto dei materiali, dei servizi e delle prestazioni d'opera occorrenti.

Di contro, il maggior impegno richiesto al personale per l'apertura pomeridiana – flessibilità oraria, attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento, prestazioni aggiuntive del personale ATA – è invece remunerato nell'ambito del fondo dell'istituzione scolastica (FIS). Sarà pertanto la contrattazione integrativa di sede che individuerà la parte del FIS da destinare alle attività in parola, quota che sarà sicuramente superiore a quanto individuato in precedenza da parte delle contrattazioni di istituto.

Sarà, altresì, una competenza della contrattazione di sede individuare l'entità del personale impiegato per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

A titolo dimostrativo, la relazione tecnica riporta la remunerazione oraria per le ore aggiuntive di insegnamento, pari a euro 46,45 lordo Stato, ma non esclude ulteriori tipologie di prestazioni (ad esempio le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, le prestazioni aggiuntive del personale ATA) dirette ad assicurare il perseguimento delle finalità previste dalla norma e che vengono remunerate, ai sensi dell'articolo 88 del CCNL 29 novembre 2007, in misura oraria inferiore alla remunerazione prevista per le ore aggiuntive di insegnamento.

Non è quindi possibile indicare al momento il numero di ore aggiuntive che saranno offerte agli alunni. Si tratta di un programma sperimentale per il quale il numero di classi coinvolte e di ore aggiuntive sarà determinato anche in base alle risorse disponibili.

Con riferimento, poi, all'osservazione relativa alle tipologie di oneri prodotti dalla norma, si rappresenta quanto segue:

la relazione tecnica afferma che la nonna comporta maggiori spese di funzionamento presso le istituzioni scolastiche per l'acquisto dei materiali, dei servizi e delle prestazioni d'opera occorrenti, nel limite di euro 3,6 milioni nel 2013 ed euro 11,4 milioni nell'esercizio finanziario 2014. Il maggior impegno richiesto al personale per l'apertura pomeridiana è invece remunerata nell'ambito del FIS. Per tale ragione il prospetto riepilogativo registra i medesimi effetti sui tre saldi e non, invece, un diverso riflesso sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.

Articolo 9 – Permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione.

Nel ribadire che l'articolo è provvisto di apposita clausola di invarianza finanziaria, si conferma che sarà predisposto apposito atto che provvederà alla rimodulazione dell'importo complessivo da versare ai fini di assicurare l'invarianza del presente articolo.

In ogni caso, per più puntuali elementi si rinvia alla specifica competenza del Ministero dell'interno, cui è demandata l'iniziativa dell'emanazione dell'apposito provvedimento attuativo, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame.

Articolo 10 – Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali.

Il Servizio Bilancio rileva che andrebbero separatamente evidenziate la componente inerente il rimborso della quota capitale e della quota interessi dei mutui relativi all'edilizia scolastica. Al riguardo, si rappresenta che la differenziazione potrà essere determinabile al momento dell'accensione dei mutui da parte delle Regioni. Quanto agli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento nell'intero arco temporale del relativo sviluppo del mutuo, si rappresenta che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari è rappresentato su tre anni. Per i successivi si è valutato un'incidenza di circa 150 milioni di euro annui.

In riferimento agli effetti derivanti dalla detrazione delle liberalità in favore delle AFAM e delle Università, si rinvia a quanto rappresentato dal Dipartimento delle finanze con l'allegata nota n. 3473 del 25 settembre 2013.

Articolo 11 – *Wireless* nelle scuole.

La norma autorizza la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless*.

In relazione a quanto sopra la Commissione bilancio ritiene che andrebbero forniti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità che i previsti effetti di cassa si esauriscano integralmente nel 2013. Al riguardo, si rappresenta che quota parte della spesa, valutata in conto capitale, si riferisce al necessario acquisto di strumenti digitali idonei a garantire la connettività, che si prevede venga effettuata nell'arco dell'anno.

Articolo 12 - Dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

La Commissione bilancio con riferimento alla previsione del comma 1, lettera c) ed al contenuto della Relazione Tecnica, chiede che vengano meglio precisate, con riferimento al mantenimento degli obiettivi finanziari richiamati nello stesso comma 1, le implicazioni delle disposizioni recate dalla norma sul raggiungimento di tali obiettivi.

Quanto richiesto trova esplicitazione nella relazione tecnica allegata all'A.S. n. 2968 relativamente agli effetti finanziari in termini di risparmi di spesa recati dall'articolo 4, commi 69 e 70 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari 45,2 milioni di euro per il 2012, 140

milioni di euro per il 2013 e 153,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, che quantifica gli effetti finanziari della non assegnazione dei Dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi alle scuole che non raggiungono i parametri fissati dalla norma. Pertanto, La disposizione recata dall'articolo 12, che prevede apposito accordo in sede di Conferenza Unificata, da definire, nell'ottica del dimensionamento scolastico, per determinare i criteri di attribuzione del D.S. e del D.S.G.A negli istituti scolastici, dovrà assicurare i risparmi di spesa indicati nella predetta RT della legge n. 183/2011.

Per quanto attiene alla mancata previsione che la scuola europea di Parma sia inclusa nell'elenco ISTAT, si ritiene che la norma abbia natura esclusivamente interpretativa, limitandosi a chiarire che detto istituto educativo rientra nella definizione di « istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative », già contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, in tal modo eliminando dubbi sull'inclusione della scuola medesima nell'ambito di applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego. Di conseguenza, in virtù del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, anche a tale istituzione educativa si applicano in via generale le norme di finanza pubblica. In ogni caso, per quanto concerne l'inserimento della stessa nell'elenco ISTAT, si fa presente che la materia è di stretta competenza del predetto Istituto.

Articolo 13 – Integrazione delle anagrafi degli studenti.

Circa le informazioni richieste, sulla base dei elementi forniti dal MIUR si rappresenta che nello stato di previsione del MIUR sono iscritti stanziamenti destinati all'informatica di servizio per circa euro 30 milioni, la cui destinazione è in quota parte decisa annualmente in funzione delle specifiche esigenze. In sede di predisposizione del piano annuale degli interventi per l'e.f. 2014 si provvederà ad inserire il progetto di cui trattasi tra quelli finanziati. Si rappresenta altresì che l'Amministrazione può anche avvalersi della possibilità di finanziare ulteriori interventi di natura informatica a favore delle istituzioni scolastiche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634, confluita nei fondi di cui all'articolo 1 comma 601 della legge 296/2006 (fondo per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali).

Articolo 15 – Personale scolastico.

Con riferimento all'osservazione concernente il comma 1, circa maggiori informazioni sul contenuto delle misure oggetto della sessione negoziale, non può che rimandarsi all'autonomia delle parti contraenti, fermo restando la garanzia derivante dalla previsione che tale sessione si svolga ad invarianza di spesa, tenuto conto che, in ogni caso, la stessa sessione è soggetta ai controlli inerenti il procedimento di certificazione della compatibilità finanziaria dell'accordo in questione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001. Quanto poi all'osservazione in ordine ad una presunta incongruenza tra dettato normativo e relazione tecnica circa il fatto che il criterio di invarianza finanziaria si riferisca al complessivo procedimento di reclutamento e non soltanto alle assunzioni derivanti dalla necessaria

copertura dei posti vacanti e disponibili, si osserva che, ferma restando la copertura delle ulteriori assunzioni di docenti di sostegno che fanno riferimento alle specifiche risorse indicate all'articolo 27, comma 2, lettera *b* (come risulta evidente dal contenuto della RT e dalla lettura dei valori finanziari contenuti nell'Allegato 3), le risorse derivanti dalla predetta sessione negoziale possono intendersi comunque come modalità di copertura *ad adiuvandum* del complessivo procedimento di assunzioni. Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 9 comma 17 del decreto legge 70/2011 aveva già previsto un intervento del tutto simile a quello proposto con la norma di cui trattasi in merito ad un piano triennale di assunzioni nel comparto Scuola. In attuazione di detta norma è stato siglato il CCNL 4 agosto 2011, che ha provveduto a ridefinire la progressione economica del personale scolastico in funzione dell'anzianità di servizio sopprimendo lo scaglione di anzianità da 3 a 8 anni, così finanziando tutti gli oneri relativi al piano assunzionale, inclusi quelli conseguenti alla ricostruzione di carriera.

Con riferimento all'osservazione concernente i commi da 2 a 3, circa la possibilità dell'esistenza di oneri derivanti dalla stabilizzazione di eventuali posti, compresi nell'organico di diritto formalizzato all'A.S. 2012/13 ma coperti da personale supplente, occorre ricordare che i relativi oneri, trattandosi di dotazione organica a legislazione vigente, risultano essere stati già coperti in occasione dell'approvazione della legislazione già vigente. Si rappresenta, altresì, che le nuove assunzioni si riferiscono unicamente al 30 per cento dei posti già in organico di fatto nell'anno 2007 che integrano l'organico di diritto con la norma in questione, ferme restando le regole soggiacenti alla formazione dell'organico di fatto. Si rappresenta, in definitiva, che l'assunzione di docenti di sostegno in sostituzione dei cessati relativi all'organico di diritto a legislazione previgente è già consentita nell'ambito delle facoltà assunzionali ordinarie e che dunque non è da conteggiare tra gli oneri recati dalla nuova norma.

Circa la ricostruzione di carriera, si rappresenta che la stessa avviene nel caso dei docenti non prima di un anno dall'assunzione, cioè al termine del periodo di prova, e spesso avviene nei fatti a distanza di oltre un anno. L'onere indicato nella RT per ricostruzioni di carriera comprende, oltre gli arretrati da riconoscere, anche l'onere per il nuovo, maggiore, stipendio, per l'anno considerato. La voce « scatti anzianità » comprende invece l'onere conseguente al nuovo stipendio a decorrere dall'anno successivo a quello di ricostruzione.

Con riferimento all'osservazione concernente in particolare il comma 5, per il quale si chiedono chiarimenti in ordine alle risorse già disponibili per far fronte agli oneri scaturenti dalla partecipazione del personale docente alle commissioni mediche ivi previste, si precisa che l'attività svolta da tale tipologia di personale è remunerata nell'ambito delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa, attingendo al fondo del MOF di pertinenza del MIUR, quindi con le risorse allo stato disponibili e non con nuove risorse di bilancio.

Con riferimento alle osservazioni concernente i commi 6, 7 e 8 si precisa che al momento i risparmi rilevabili a consuntivo non sono al momento determinabili, in quanto sono connessi temporalmente e quantitativamente alle scelte poste in essere dal personale docente

inidoneo, all'esito della nuova visita medico collegiale, tra il transito volontario nel ruolo del personale ATA e la remissione d'ufficio alla mobilità intercompartimentale prevista dalla norma.

Per quanto concerne poi la paventata onerosità del transito presso altre amministrazioni anche in deroga alle facoltà assunzionali, si rappresenta che proprio al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il personale in questione, che allo stato lascia il relativo posto in disponibilità per supplenze, transita presso le amministrazioni di destinazione con le relative risorse finanziarie. Come specificato nella relazione tecnica, l'attribuzione delle risorse finanziarie alle amministrazioni di destinazione varrà limitatamente al periodo di permanenza nelle stesse. Pertanto, la disposizione non comporterà un incremento stabile degli oneri retributivi, mentre, al termine del rapporto di impiego, le stesse risorse, ritornando nella disponibilità del MIUR, potranno finanziare il trasferimento di ulteriori unità di insegnanti nel frattempo divenute inidonee alla finzione docente.

Con riferimento a quanto osservato in relazione al comma 10 si rappresenta che la norma di cui trattasi consente il passaggio ai ruoli ATA su istanza del personale inidoneo, con conseguente riduzione del personale ATA da assumere. In funzione delle istanze presentate ed accolte, si verificherà una minore onerosità della nonna di abrogazione dell'articolo 14 comma 13, interamente coperta per euro 94,7 milioni annui.

Articolo 16 – Formazione del personale scolastico.

La norma, al comma 1, autorizza la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2014 per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico particolarmente nelle zone in cui i risultati dei *test* di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo. La relazione tecnica ribadisce che la norma di cui al comma 1 comporta una maggiore spesa di funzionamento pari ad euro 10 milioni nell'esercizio finanziario 2014.

In merito, il Servizio Bilancio della Camera ritiene opportuno conoscere i dati che sono stati presi in considerazione ai fini della quantificazione della spesa, anche tenuto conto che questa è finalizzata ad attività di formazione obbligatoria.

Al riguardo, nel ribadire che l'onere risulta configurato come autorizzazione di spesa, si rinvia all'Amministrazione competente per quanto concerne i dati e le informazioni richieste.

Articolo 17 – Dirigenti scolastici.

Con riferimento all'osservazione concernente i commi da 5 a 7 per cui la relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo non fornirebbero una quantificazione dell'onere determinato dalle norme in esame, si precisa che l'unico aspetto che determina oneri di spesa riguarda l'impiego di personale supplente per sostituire i docenti coinvolti nella nuova tipologia di concorso per l'accesso alla dirigenza scolastica. L'entità della spesa, nel caso di specie, non può che essere determinato sulla base di un dato previsionale (consistenza dei posti dirigenziali che vengono a liberarsi per ogni anno scolastico a seguito di

cessazione) il cui parametro di riferimento è stato definito dal MIUR, al quale pertanto si rinvia per ulteriori chiarimenti in materia.

Anche in relazione alle richieste di chiarimenti concernenti il comma 8, nel rinviare al MIUR, per quanto di competenza non si hanno motivi ostativi all'inserimento di una disposizione intesa a specificare il carattere temporale della norma.

Articolo 18 – Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione.

In relazione alla richiesta di chiarimenti circa la quantificazione dell'onere, si precisa che la stessa è stata operata sulla base dei parametri contrattuali correnti e che la futura dinamica retributiva sarà finanziata nell'ambito delle risorse che verranno destinate alle future sessioni contrattuali. Riguardo ai chiarimenti richiesti in merito al funzionamento delle commissioni d'esame si rinvia a più puntuali elementi informativi da parte del MIUR.

Articolo 19 – Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In relazione ai chiarimenti richiesti in merito alle risorse stanziare dal comma 4, si rappresenta che, sulla base di elementi forniti dall'amministrazione vigilante, la spesa sarà iscritta in bilancio quale trasferimento corrente a imprese.

Articolo 20 – Corsi di laurea ad accesso programmato.

In relazione all'osservazione circa possibili contenziosi derivanti dall'applicazione della disposizione, si ritiene, sulla base di elementi informativi acquisiti dal MIUR, che l'eliminazione del meccanismo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008 anche per l'anno accademico 2013/2014 (tranne che per le procedure già concluse con l'approvazione delle graduatorie) era necessaria per evitare disparità di trattamento e doverosa in considerazione del principio per cui gli atti della procedura si applicano le norme vigenti al momento della loro adozione. Si confida dunque nell'infondatezza di eventuali ricorsi, in ordine ai quali è comunque difficile ipotizzare danni risarcibili.

Articolo 22 – Organizzazione dell'ANVUR e degli Enti di Ricerca.

Sulla base di elementi informativi forniti dal MIUR, si specifica che il comitato di selezione previsto dalla disposizione in esame si sostituisce a quello già esistente, per le nuove selezioni, senza conseguenti oneri.

Articolo 23 – Finanziamento degli enti di ricerca.

Comma 1: si evidenzia che la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 188, della legge n. 266/2005, si è resa necessaria in relazione a quanto emerso in sede di Commissione bilancio della Camera nella fase di conversione del decreto legislativo n. 76/2013 (Decreto-legge lavoro), in riferimento alle modifiche, apportate al predetto comma 188, dall'articolo 9, comma 16-*quinquies*, del citato decreto-legge.

Con tale modifica si eliminava, infatti, il vincolo, previsto nell'originario testo del comma 188, a che le nuove assunzioni in deroga,

fossero consentite a condizione che gli oneri non fossero posti a carico dei « bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università ». Il comma 1 di cui all'articolo in esame è, quindi volto a reintrodurre tale limite, al fine di contenere gli effetti finanziari della deroga prevista, rendendola possibile a valere esclusivamente sulle risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 213/2009, prevedendo inoltre la possibilità di utilizzare dette risorse per realizzare progetti « finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti ». Una tale possibilità era, peraltro, già prevista dall'articolo 1, comma 188, della legge 266/2005 prima della novella, di cui al citato articolo 9, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge n. 76/2013, ed era stata eliminata in sede di conversione del decreto-legge Lavoro.

Pertanto si conferma che dalla modifica introdotta non scaturiscono nuovi oneri.

Articolo 24 – Personale degli enti di ricerca.

Commi 1-3 la quantificazione dell'onere è stata effettuata prendendo a riferimento il valore medio di risorse necessarie per l'assunzione, al livello iniziale, di ciascuna unità di personale con qualifica di ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 40 unità. In ordine alla congruità dell'apposizione di un limite massimo di spesa in presenza di un onere non comprimibile, si precisa che a carico del Bilancio MIUR non è prevista la liquidazione diretta di partite stipendiali bensì un mero trasferimento di risorse al predetto ente di ricerca che effettuerà le assunzioni programmate delle diverse figure professionali nei limiti delle risorse assegnate e con le disponibilità presenti nel proprio bilancio.

Comma 4: Trattandosi di figure professionali caratterizzate da elevati livelli di specificità, sulla base di elementi informativi acquisiti dal MIUR, si rappresenta che il ricorso a procedure di mobilità non ha prodotto sinora significativi risparmi superiori ai correlati costi amministrativi. Peraltro, le assunzioni a seguito di procedura di mobilità appaiono essere in misura talmente esigua che i costi amministrativi per l'esperimento della procedura medesima non paiono inferiori ai possibili risparmi conseguibili col venir meno della procedura concorsuale.

Articoli 25 – Accisa su prodotti alcolici e 26 – Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Si rinvia a quanto precisato dal Dipartimento delle Finanze con la citata nota 3473 del 25 settembre 2013.

Articolo 27 – Norme finanziarie.

Con riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio si conferma che l'onere a regime, pari a 475,545 milioni di euro, per mero errore materiale, è indicato a decorrere dall'anno 2019, anziché dall'anno 2018.

Con riferimento alla richiesta di urgenti valutazioni pervenute per le vie brevi, relativamente al dossier del Servizio bilancio della Camera dei deputati al disegno di legge in oggetto, si osserva quanto segue.

In meriti all'articolo 10, comma 3, in materia di detrazione ai fini IRPEF delle erogazioni liberali a favore delle AFAM e delle università, si evidenzia, come già affermato in sede di relazione tecnica, che la stima è stata effettuata ipotizzando, con assoluta prudenza, un importo complessivo delle suddette erogazioni simile a quello riportato nelle ultime dichiarazioni dei redditi (anno d'imposta 2011) relativo alle erogazioni effettuate a favore delle istituzioni scolastiche.

Relativamente alle richieste di chiarimenti sollevate dalla Commissione circa l'articolo 25, riguardanti l'aumento delle accise sui prodotti alcolici, si fa presente che gli effetti positivi di gettito ascritti alla norma nella Relazione Tecnica considerano gli incrementi delle aliquote di accisa già disposti dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 91/2013.

Pertanto, si osserva che gli aumenti delle aliquote in questione hanno tenuto conto e sono state coordinate con i simmetrici aumenti delle stesse aliquote di accisa già disposti dal citato decreto-legge 91/2013. Detti incrementi hanno riguardato tutti i prodotti alcolici e, da uno studio effettuato sull'incremento del prezzo finale dei prodotti interessati dalla rideterminazione delle aliquote, si stima che tali incrementi siano sostenibili dal mercato senza implicare una contrazione dei consumi.

Per quanto riguarda le fonti statistiche dei dati relativi ai consumi, si ribadisce che gli stessi sono stati forniti dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base di elaborazioni di dati in loro possesso per l'anno 2012.

Con riferimento all'articolo 26, la Commissione rileva che non sono stati forniti i dati e gli elementi posti alla base delle quantificazioni; inoltre, chiede di conoscere se, in sede di stima del maggior gettito, si sia tenuto conto dell'effetto di minore entrata connesso alla maggiore deducibilità ai fini IRES delle imposte in esame a seguito dell'incremento disposto dalla norma.

Al riguardo, si evidenzia che ai fini della stima è stato utilizzato l'archivio dei dati dell'imposta di registro relativo all'annualità 2011, che contiene tutte le informazioni inerenti gli atti sottoposti a registrazione e le relative imposte pagate. Per la valutazione degli effetti finanziari si è applicata, per quanto concerne gli atti che in base alla normativa attuale rimarranno ad imposta fissa, il nuovo importo di 200 euro in luogo degli attuali 168 euro, mentre per gli atti ai quali, in virtù della normativa in vigore dal 1° gennaio 2014, verrà applicata l'imposta nelle misure proporzionali del 2 per cento e del 9 per cento si è moltiplicato il numero degli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, per un importo di euro 100 rappresentante la somma dell'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa rispettivamente di 50 euro, introdotte dalla nuova disposizione.

Relativamente alle eventuali minori entrate connesse alla maggiore deducibilità ai fini Ires delle imposte in esame, si sottolinea che data l'entità minima dell'aumento e l'esigua numerosità delle fattispecie considerate l'effetto in termini di imposte dirette è da ritenersi

assolutamente trascurabile e in ogni caso rientrante nella stima improntata a criteri prudenziali. In particolare, sempre in via prudenziale, ai fini della quantificazione non è stato considerato l'effetto relativo all'aumento della misura minima dell'imposta proporzionale nei casi in cui la stessa imposta sia compresa tra 168 euro e 200 euro.